



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.18

News per i Clienti dello studio

del 12 maggio 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

Esonero contributivo "under 36": prime indicazioni INPS

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la **circ. 12.4.2021 n. 56**, l'INPS ha fornito le prime **indicazioni sull'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 10-15 della L.178/2020** (legge di bilancio 2021), preannunciando l'uscita di un messaggio con le istruzioni operative una volta ottenuto il via libera da parte della Commissione europea. La disposizione prevede, per le nuove assunzioni **a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, che **l'esonero contributivo** di cui all'art. 1 co. da 100 a 105 e 107 della L. 205/2017 **sia riconosciuto nella misura del 100%, nel limite di 6.000 euro** (500 euro mensili). L'esonero si riferisce ai **giovani che alla data della prima assunzione incentivata** ai sensi dei co. 10-15 **non abbiano compiuto il 36° anno di età** e ha una durata massima di: i) 36 mesi; ii) 48 mesi, se l'assunzione viene effettuata in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna. L'esonero potrà essere richiesto, laddove ne sussistano le condizioni, **anche dalle aziende interessate da sospensioni del lavoro** per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Premessa

Con la circ. INPS 12.4.2021 n. 56, in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, sono state fornite le prime indicazioni **sull'incentivo per le assunzioni di giovani con contratto stabile**, previsto dall'art. 1 co. 10-15 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Caratteristiche dell'incentivo



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

L'art. 1 co. 10-15 della L. 178/2020 prevede, per le nuove **assunzioni a tempo indeterminato** e per **le trasformazioni** dei contratti a tempo determinato **in contratti a tempo indeterminato** effettuate nel **biennio 2021-2022**, che l'esonero contributivo di cui all'art. 1 commi da 100 a 105 e 107 della L. 205/2017 **venga riconosciuto**:

- nella **misura del 100%**;
- nel **limite di 6.000,00 euro annui**, pari a **500,00 euro mensili**. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento **la misura di 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo**.

Osserva

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio **è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale** che può essere effettivamente esonerabile. Tra le diverse contribuzioni escluse (ad esempio lo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua) **rientrano quelle che non hanno natura previdenziale** e quelle concepite allo scopo di **apportare elementi di solidarietà** alle gestioni previdenziali di riferimento.

L'esonero si riferisce ai giovani che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei co. 10-15:

- **non abbiano compiuto il 36° anno di età**, in particolare devono avere un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni;
- **non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro** nel corso dell'intera vita lavorativa.

La durata dell'agevolazione **differisce secondo il luogo di assunzione**; nel dettaglio è prevista una **durata di**:

- ✓ **36 mesi**;
- ✓ **48 mesi**, se l'assunzione viene effettuata in una sede o unità produttiva ubicata in **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna**.

Ambito soggettivo

L'esonero può essere richiesto da **tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, **compresi i datori del settore agricolo**.

Osserva

Invece, la misura non si applica nei confronti:

- della **Pubblica Amministrazione**;
- delle imprese del **settore finanziario**.

Rapporti di lavoro

Ai fini del diritto all'incentivo **è necessaria:**

- l'assunzione con **contratto a tempo indeterminato**;
- ovvero la trasformazione di un **contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato**.

Osserva

Sono ammessi nell'ambito applicativo della misura:

- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato **instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto** con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001;
- le **assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione**.

Non rientrano nell'incentivo:

- ✓ i **rapporti di apprendistato**;
- ✓ i contratti di **lavoro domestico**;
- ✓ i contratti di **lavoro intermittente**;
- ✓ le **prestazioni occasionali**;
- ✓ le assunzioni di personale con **qualifica dirigenziale**;
- ✓ le **proseguizioni di contratto al termine del periodo di apprendistato** e le assunzioni di cui all'art. 1 co. 106 e 108 della L. 205/2017.

Osserva

I rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato **possono beneficiare dell'incentivo in esame**. Sul punto, l'Istituto previdenziale **ha precisato che l'esonero:**

- spetta anche nei casi in cui il **lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro**, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
- non spetta al datore di lavoro che **assume successivamente nel caso in cui la data non sia la stessa**, poiché si perderebbe il requisito legittimante l'agevolazione (assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato).

Cumulabilità

L'esonero contributivo in argomento **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote** di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Ad esempio, **l'incentivo non è cumulabile:**

- ✓ con l'incentivo per **l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati** da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4 co. 8-11 della L. 92/2012;
- ✓ con **l'incentivo per l'assunzione di donne** rientranti nelle suddette categorie di cui all'art. 1 co. 16-19 della L. 178/2020;
- ✓ con la "**decontribuzione Sud**" (limitatamente ai lavoratori per cui si fruisce dell'incentivo in argomento).

L'INPS chiarisce, inoltre, che è possibile fruire, per le assunzioni effettuate a decorrere dall'1.1.2021:

- prima dell'esonero ex art. 4 della L. 92/2012 per un **rapporto a tempo determinato** (anche nella misura pari al 100%, come previsto dalla legge di bilancio 2021);
- **poi dell'esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.**

Condizioni

Vengono illustrate nella circ. INPS 56/2021 le **condizioni ai fini del diritto alla misura in esame**, sia generali sia specifiche.

In particolare, l'incentivo è subordinato:

- ✓ al **rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione** (di cui all'art. 31 del DLgs. 150/2015) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- ✓ al **rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo** per gli aiuti di Stato;
- ✓ **all'autorizzazione della Commissione europea.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti